

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4036 del 27/07/2017
Oggetto	OGGETTO: Concessione per Occupazione del demanio idrico come area cortiliva a servizio o pertinenza di capannoni. COMUNE: MONZUNO CORSO D'ACQUA: TORRENTE SAMBRO, SPONDA DESTRA TITOLARE: MANTER SRL CODICE PRATICA N. BO16T0022
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4177 del 27/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO COME AREA CORTILIVA A SERVIZIO O PERTINENZA DI CAPANNONI.

COMUNE: MONZUNO

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SAMBRO, SPONDA DESTRA

TITOLARE: MANTER SRL

CODICE PRATICA N. BO16T0022

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le

assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016; la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza acquisita al Prot. PG.2016.0098301 del 16/02/2016 pratica n. B016T0022 dalla ditta **MANter srl**, P.I. e C.F. 01411800129 con sede legale a San Benedetto V. S. in via Praticcioli n. 206, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con la quale viene richiesta una concessione di area demaniale per area cortiliva a servizio o pertinenza di capannoni, lungo il Torrente Sambro, Sponda destra, in Località Molinelli, Comune di Monzuno, nell'area censita al Catasto Terreni (NCT), foglio 55, adiacente mappali 330 e 399, per una superficie complessiva di 815 mq e occupazione effettuata a partire da ottobre 2014;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è per area cortiliva a servizio o pertinenza di capannoni ai sensi dell'Art.20 L.7/2004 secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa;

considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto del disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno ai sensi R.D. 523/1904 consegnato agli atti in data 14/09/2016 e trasmesso con prot. PGBO/2016/0017049 del 14/09/2016;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di Euro 75,00;
- dell'indennizzo per occupazione senza titolo, da ottobre 2014 a dicembre 2015, comprensivo della maggiorazione del 20% per occupazione abusiva ai sensi della DGR 895/2007 per un totale di 623,48 Euro;
- del canone pregresso 2016 di Euro 366,75;
- del canone 2017 di euro 367,12;
- del deposito cauzionale di euro 367,12.

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 19/07/2017 (assunta agli atti con PG.BO.2017.17457 del 25/07/2017);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

- 1) Di rilasciare alla ditta **MANTER srl**, C.F. 01411800129 con sede legale a San Benedetto V. S. in via Praticcioli n. 206, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, la concessione di area demaniale da utilizzare come area cortiliva a servizio o pertinenza di capannoni lungo il Torrente Sambro (sponda destra) in Località Molinelli, Comune di Monzuno, nell'area censita al Catasto Terreni (NCT), foglio 55, adiacente mappali 330 e 399;
- 2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2022** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;
- 3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
- 4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a Area cortiliva a servizio o pertinenza di capannoni, calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 366,75 per l'anno 2016 e in € 367,12 per l'anno 2017 , versati anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;
- 5) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il Concessionario **ha corrisposto l'indennizzo** per occupazione senza titolo per gli anni 2014 e 2015 per un totale di 623,48 Euro, ai sensi della DGR 895/2007 che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme

dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;
- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che il **deposito cauzionale**, quantificato ai sensi della L.R. n.7/2004 art.20 comma 11 e ss.mm.ii., è **fissato** in € 367,12, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, versato anticipatamente al ritiro del presente atto su c/c postale 00367409 a favore di Regione Emilia Romagna- Utilizzo Demanio idrico;

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

10)di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11)dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la ditta **MANTER srl**, C.F. 01411800129 con sede legale a San Benedetto V. S. in via Praticcioli n. 206, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore,

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrente Sambro Sponda destra.

Comune: Monzuno Foglio 55 mappali 330 e 399 (adiacenti)

Concessione per occupazione e utilizzo del demanio idrico come area cortiliva a servizio o pertinenza di capannoni

Superficie occupata: 815 mq

Pratica n. BO16T0022

Domanda assunta al prot. PG.2016.0098301 del 16/02/2016

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al 31/12/2022 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi

senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica

dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche indicate nel Disciplinare redatto dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna, agli atti del procedimento e di seguito riportate:

- A) L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente a pertinenza della vicina attività produttiva e potrà essere adibita a deposito di materiali e/o mezzi. Si specifica che Per l'utilizzo a deposito di materiali, l'interessato dovrà comunque chiedere ed ottenere da parte dell'amministrazione comunale tutti i permessi ed autorizzazioni necessari previsti dalla vigente normativa comunale in merito.
- B) L'area dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti e residuati di demolizioni ed in ogni caso non potrà essere adibita a discarica neppure in modo temporaneo evitando inoltre di stoccare o depositare in loco materiali potenzialmente inquinanti per il corso d'acqua.

- C) L'area viene concessa nello stato di fatto riscontrato al momento dell'istanza, pertanto il concessionario si dovrà far carico di tutto quanto necessario perché la stessa sia idonea all'uso da lui richiesto.
- D) E' vietata qualsivoglia modificazione altimetrica dell'area mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura o consistenza. E' consentito esclusivamente livellare l'area oggetto di concessione per renderla più fruibile eseguendo piccoli paleggiamenti del materiale presente ed eventualmente riportando un sottofondo in materiale litoide più fine.
- E) Sull'area demaniale è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di opera o costruzione, anche a carattere di provvisorietà. E' vietato altresì eseguire qualsivoglia tipo di pavimentazione se non uno strato di misto stabilizzato steso e rullato a secco. In ogni caso la presente non costituisce alcun titolo di sanatoria o simile per il mantenimento delle strutture eventualmente presenti nell'area concessionata.
- F) L'area in concessione, ancorché rialzata rispetto alla quota normale di scorrimento dell'alveo del Torrente Sambro e alle aree circostanti, è da considerarsi esondabile per fenomeni eccezionali e tale dovrà rimanere. E' pertanto vietata la formazione di qualsivoglia tipo di argini o difese spondali più alte dell'attuale piano campagna.
- G) E' consentito delimitare l'area demaniale con una recinzione di tipo leggero (rete metallica su pali infissi al suolo) senza la realizzazione di fondazioni profonde o continue. In ogni caso dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone.
- H) Il tratto di alveo antistante all'area concessionata e situato al di fuori della recinzione potrà essere mantenuto pulito e sgombrato da ramaglie e arbusti avendo cura di non realizzare canalizzazioni e/o savenelle ma di mantenere un raccordo a cordamolla con l'altra sponda.
- I) I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione

di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc. ecc.) sono a carico esclusivo del Concessionario.

- J) Resteranno a carico del concessionario anche tutte le opere di ripristino che si dovessero rendere necessarie per il corretto riutilizzo dell'area dopo fenomeni di piena del Torrente Sambro (pulizia, livellamento di depositi, ripristino della recinzione e quant'altro).
- K) Considerato che l'area in concessione è parte dell'alveo del Torrente Sambro, nell'eventualità che la stessa dovesse entrare in erosione per l'andamento del coso d'acqua, sarà cura del concessionario provvedere all'immediato sgombero e all'allontanamento dei mezzi o materiali estranei ai luoghi che vi abbia depositato durante l'occupazione.
- L) Il concessionario è tenuto altresì fin d'ora alla vigilanza e verifica continua delle aree date in concessione per evitare che qualora per eventi di piena del Torrente Sambro o altri fenomeni naturali (frane, smottamenti, erosioni o simili) mezzi o materiali presenti nell'area data in concessione dovessero riversarsi o franare all'interno dell'alveo del corso d'acqua. In ogni caso il concessionario sarà unico responsabile di quanto depositato sull'area e dovrà provvedere immediatamente al recupero di quanto a qualsiasi titolo dovesse per qualsiasi motivo dall'area stessa cadere nel corso d'acqua.
- M) Qualora a seguito di eventi naturali, l'area dovesse rendersi inutilizzabile per mutamento delle condizioni orografiche, la stessa dovrà essere lasciata libera da depositi o mezzi e resa nelle disponibilità dell'amministrazione senza possibilità di rivalsa alcuna.

EPILOGO

La sottoscritta Ilaria Franzoni in qualità di legale rappresentante pro tempore ditta **MENTER srl**, C.F. 01411800129 con sede legale a San Benedetto V. S. in via Praticcioli n. 206, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.